

Accesso libero	Abbonamenti Standard	Abbonamenti Premium	Contatti	Abbonamenti
----------------	----------------------	---------------------	----------	-------------



**TAR CAMPANIA - SALERNO, SEZ. II - sentenza 27 giugno 2014 n. 1142** - Pres. Esposito, Est. Santise - Hanna Boiko (Avv. Menale) c. Questura di Salerno e Ministero dell'Interno (Avv.ra Stato) - (accoglie).

**Misure di prevenzione e di sicurezza - Foglio di via obbligatorio - Per l'attività di meretricio svolta dall'interessata - Illegittimità - Ragioni.**

**E' illegittima la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio (nella specie si trattava, più precisamente, del provvedimento con il quale il Questore, in forza di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, aveva imposto il divieto di soggiornare e circolare nel territorio del Comune per la durata di un anno) adottato nei confronti di una cittadina extracomunitaria, motivato con esclusivo riferimento al fatto che la stessa è dedita all'esercizio della prostituzione su via pubblica, con conseguente pericolo per la circolazione stradale. Tale motivazione, infatti, non soddisfa i parametri richiesti per l'emissione del provvedimento di foglio di via obbligatorio che richiede, in base ad una puntuale valutazione dei fatti, la dimostrazione che la condotta di meretricio possa, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento dei fatti, ritenersi pericolosa, senza che possa desumersi tale pericolosità dalla circostanza che ci sia un mero intralcio alla circolazione (1).**

-----

(1) Ha osservato la sentenza in rassegna che l'allontanamento con foglio di via obbligatorio non è lo strumento di regola deputato per intervenire sul fenomeno della prostituzione e, pertanto, il provvedimento basato su una siffatta motivazione deve dare contezza delle concrete modalità di esercizio del meretricio, dell'eventuale continuità di tale condotta e di ogni altro elemento utile in ordine alle condizioni di vita dell'interessata, onde desumerne l'apprezzabile possibilità che la stessa sia incline alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Di certo tale pericolo non può identificarsi con il mero pericolo per la circolazione stradale (cfr., T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, sentenza 14 febbraio 2014, n. 282, in *LexItalia.it*, pag. [http://www.lexitalia.it/p/14/tarcalabriacz\\_2014-02-14.htm](http://www.lexitalia.it/p/14/tarcalabriacz_2014-02-14.htm)).

-----

**Documenti correlati:**

CONSIGLIO DI STATO SEZ. III, sentenza 22-1-2014, pag. [http://www.lexitalia.it/p/14/cds\\_2014-01-22-2.htm](http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-01-22-2.htm) (sulla legittimità o meno del provvedimento con il quale il Questore ha imposto il divieto di rientro in un Comune per la durata di anni 3, adottato nei confronti di una cittadina extracomunitaria che è dedita all'esercizio della prostituzione in una pubblica via e che ha minacciato una "collega" al fine di garantirsi il posto in una determinata zona).

TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. I, sentenza 14-2-2014, pag. [http://www.lexitalia.it/p/14/tarcalabriacz\\_2014-02-14.htm](http://www.lexitalia.it/p/14/tarcalabriacz_2014-02-14.htm) (sulla legittimità o meno del provvedimento con il quale il Questore ha imposto il divieto di rientro in un Comune per la dura di

anni 3, adottato nei confronti di una extracomunitaria che è dedita all'esercizio della prostituzione in una pubblica via).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. I TER, sentenza 5-11-2013, pag. [http://www.lexitalia.it/p/13/tarlaziorm\\_2013-11-05-1.htm](http://www.lexitalia.it/p/13/tarlaziorm_2013-11-05-1.htm) (è illegittimo il foglio di via obbligatorio nei confronti di una extracomunitaria che è stata deferita all'Autorità giudiziaria ordinaria per favoreggiamento della prostituzione, perché, con il proprio veicolo, ha accompagnato altra prostituta nel medesimo luogo di lavoro).

TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. I, sentenza 25-8-2012, pag. [http://www.lexitalia.it/p/12/tarcalabriacz\\_2012-08-25-1.htm](http://www.lexitalia.it/p/12/tarcalabriacz_2012-08-25-1.htm) (sulla illegittimità del foglio di via obbligatorio con il quale si impone ad una prostituta extracomunitaria che esercita la professione per strada il divieto di soggiorno nel Comune interessato e l'obbligo di fare ritorno nel Comune di residenza).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. I TER, sentenza 11-11-2011, pag. [http://www.lexitalia.it/p/11/tarlazio\\_2011-11-11.htm](http://www.lexitalia.it/p/11/tarlazio_2011-11-11.htm) (è legittimo il foglio di via obbligatorio motivato con riferimento al fatto che l'interessata è dedita all'esercizio della prostituzione, ove eserciti l'attività creando turbative alla circolazione stradale).

TAR LOMBARDIA - BRESCIA SEZ. II, sentenza 8-1-2011, pag. [http://www.lexitalia.it/p/11/tarlombr2\\_2011-01-08-1.htm](http://www.lexitalia.it/p/11/tarlombr2_2011-01-08-1.htm) (è legittimo il foglio di via obbligatorio motivato con riferimento al fatto che l'interessata è dedita all'esercizio della prostituzione, ove eserciti l'attività in maniera invasiva).

TAR LOMBARDIA - BRESCIA SEZ. III, sentenza 7-9-2010, pag. [http://www.lexitalia.it/p/10/tarlombrescia2\\_2010-09-07.htm](http://www.lexitalia.it/p/10/tarlombrescia2_2010-09-07.htm) (sulla legittimità o meno del foglio di via obbligatorio con il quale si impone ad una prostituta che esercita la professione presso un distributore di carburante il divieto di soggiorno nel Comune motivato con riferimento ai problemi di traffico creati).

TAR LOMBARDIA - MILANO SEZ. III, sentenza 29-12-2010, pag. [http://www.lexitalia.it/p/11/tarlombmi2\\_2010-12-29.htm](http://www.lexitalia.it/p/11/tarlombmi2_2010-12-29.htm) (è illegittima una misura di prevenzione - nella specie il foglio di via obbligatorio - nei confronti di una extracomunitaria che esercita il mestiere più vecchio del mondo, atteso che in Italia la prostituzione non costituisce reato).

TAR PIEMONTE - TORINO SEZ. II, sentenza 16-1-2007, pag. [http://www.lexitalia.it/p/71/tarpiemonte2\\_2007-01-16.htm](http://www.lexitalia.it/p/71/tarpiemonte2_2007-01-16.htm) (sulla illegittimità dell'espulsione dal territorio nazionale di una cittadina extracomunitaria motivata con il fatto che esercita la prostituzione).

---

N. 01142/2014 REG.PROV.COLL.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 950 del 2013, proposto da:

Hanna Boiko, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Menale, con domicilio eletto presso Giuseppe Menale Avv. in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;

***contro***

Questura di Salerno; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

***per l'annullamento***

del provv.to dell'11.4.2013 con cui il questore ha inibito alla ricorrente di far ritorno nel comune di salerno, se non preventivamente autorizzata, per la durata di un anno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

In data 10 aprile 2013, alle ore 20,25, la ricorrente veniva sorpresa dalla Polizia Municipale di Salerno mentre esercitava attività di meretricio sulla pubblica via. Per tali motivi, il Questore di Salerno con il provvedimento in questa sede impugnato, emesso l'11.4.2013, inibiva alla ricorrente di far ritorno nel Comune di Salerno per la durata di un anno, se non preventivamente autorizzata.

La straniera insorgeva avverso il menzionato provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone il rigetto. In particolare, veniva contestata la violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e degli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011 e degli artt. 1 e 2 L. 1423/1956, perché la misura di prevenzione applicata, oltre che lacunosa nella motivazione, presuppone la commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale di minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità, mentre la ricorrente non avrebbe commesso alcun reato. Inoltre, non sarebbe provato in concreto il requisito della pericolosità sociale.

L'amministrazione resistente si costituiva regolarmente in giudizio, riportandosi integralmente al rapporto informativo del 29.5.2013 redatto dalla Questura di Salerno.

In sede cautelare, il Collegio accoglieva la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 27 marzo 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.

Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso è fondato.

Va premesso che il foglio di via obbligatorio può essere emesso nei confronti di:

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici

delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Ai sensi dell'art. 2, qualora tali soggetti siano pericolosi per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate

Il presente giudizio verte intorno ad un provvedimento emesso dalla Questura di Salerno ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.lgs. 159/2011, perché la ricorrente, che esercitava attività di meretricio sulla pubblica via, è stata considerata soggetto pericoloso per l'integrità fisica e morale per i minorenni, nonché per la salute, sicurezza e tranquillità pubblica.

Come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, che questo Collegio condivide, la prostituzione a fini di lucro personale — in quanto attività lecita ancorché immorale — in astratto può essere qualificata come pericolosa per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità allorquando esercitata con particolari modalità, quali ad esempio l'adescamento, l'ostentazione scandalosa, le molestie ai passanti, i clamori e gli assembramenti idonei a provocare litigi, gli atti osceni in luogo pubblico, e simili.

L'allontanamento con foglio di via obbligatorio non è, tuttavia, lo strumento di regola deputato per intervenire sul fenomeno della prostituzione e, pertanto, il provvedimento basato su una siffatta motivazione deve dare contezza delle concrete modalità di esercizio del meretricio, dell'eventuale continuità di tale condotta e di ogni altro elemento utile in ordine alle condizioni di vita dell'interessata, onde desumerne l'apprezzabile possibilità che lo stessa sia incline alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Di certo tale pericolo non può identificarsi con il mero pericolo per la circolazione stradale (cfr., T.A.R. Catanzaro (Calabria) sez. I, 14/02/2014, n. 282).

Ne consegue, quindi, che il giudizio, che legittima l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, deve essere compiuto in relazione a modalità comportamentali attribuibili direttamente all'interessata dai quali si possa indurre un pericolo per l'integrità di minorenni o la pubblica moralità e sicurezza, non essendo invece sufficiente a tal fine il mero esercizio della prostituzione (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 05/10/2011, n. 5479).

Nel caso di specie, il Questore di Salerno ha motivato il provvedimento in oggetto con la considerazione che la ricorrente, "con atteggiamenti inequivocabili ai fini della prostituzione, esercitava lì attività di adescatrice sulla pubblica via, contrattando ovvero concordando prestazioni sessuali a pagamento con i conducenti delle auto che si fermavano nei suoi pressi con ciò creando intralcio alla circolazione veicolare, e grave pericolo per gli asfriti utenit in trnasito, a causa della fermata improvvisa dei veicoli".

Tale motivazione non soddisfa i parametri richiesti per l'emissione del provvedimento di foglio di via obbligatorio che richiede, in base ad una puntuale valutazione dei fatti, la dimostrazione che la condotta di meretricio possa, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento dei fatti, ritenersi pericolosa, senza che possa desumersi tale pericolosità dalla circostanza che ci sia un mero intralcio alla circolazione.

L'amministrazione si è poi affidata ad una motivazione stereotipata, ritenendo il comportamento della ricorrente pericoloso *per l'integrità fisica e morale per i minorenni, nonché per la salute,*

*sicurezza e tranquillità pubblica*, ma senza fornire alcun elemento concreto in proposito.

Ne deriva che il provvedimento impugnato è illegittimo perché non fa corretta applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159/2011.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento dell'11.4.2013 emesso dal Questore di Salerno.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Maurizio Santise, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 27/06/2014.



**\* Inizio pagina**